

CONVENZIONE

Per la regolazione dei rapporti tra il Consorzio di Bonifica delle Marche
ed i Gestori del SII nel territorio della Regione Marche

(legge Regione Marche 13/2013 così come modificata dalla legge Regione Marche. 6/19 e s.m.i.)

L'anno 2021 (duemilaventuno) del mese di xxxxx, il giorno xxxx (), nelle rispettive sedi legali delle Partiche
si sottoscrivono digitalmente tra

il Consorzio di Bonifica della Regione Marche (di seguito "**Consorzio**"), con sede in Pesaro Via Luigi Guidi30 (CF
92049990416), legalmente rappresentato dal Presidente Avv. Claudio Netti;

e

VIVA SERVIZI spa, gestore del SII per l'ATO n. 2 "Marche Centro – Ancona",

ACQUAMBIENTE MARCHE srl, gestore del SII per l'ATO n. 3 "Marche Centro – Macerata",

MARCHE MULTISERVIZI spa, gestore del SII per l'ATO n. 1 "Marche Nord - Pesaro e Urbino"

ASET spa, gestore del SII per l'ATO n. 1 "Marche Nord - Pesaro e Urbino"

CIIP Cicli Integrati Impianti Primari spa, gestore del SII, per l'ATO n. 5 "Marche Sud – Ascoli Piceno eFermo",

TENNACOLA spa, gestore del SII, per l'ATO n. 4 "Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese",

ASTEA spa, gestore del SII, per l'ATO n. 3 "Marche Centro – Macerata",

APM Azienda Pluriservizi Macerata spa, gestore del SII, per l'ATO n. 3 "Marche Centro - Macerata",

ASSM Azienda Specializzata Settore Multiservizi spa, gestore del SII per l'ATO n. 3 "Marche Centro -Macerata",

ATAC Civitanova spa unipersonale, gestore del SII per l'ATO n. 3 "Marche Centro - Macerata",

A.S.SEM - AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE spa, gestore del SII, per l'ATO n. 3 "Marche Centro –Macerata,

(di seguito "**Gestori**");

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto

1. La presente convenzione ("**Convenzione**"), ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della L.R. 13/2013, definisce il corrispettivo che ciascuno dei gestori del Servizio Idrico Integrato (di seguito "**SII**") di tutti gli ambiti territoriali ottimali ("**ATO**") della Regione Marche devono versare al Consorzio per contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, per l'utilizzo di canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative.
2. I Gestori comunicano al Consorzio di bonifica eventuali nuovi e considerevoli recapiti di acque reflue o eventuali rilevanti modifiche a quelli esistenti interessanti il sistema di bonifica.

Articolo 2 Obblighi del Consorzio

1. Il Consorzio si impegna ad adempiere alle funzioni previste dall'art. 14 della L.R. 13/ 2013 mantenendo in buono stato di efficienza e funzionalità i canali e le strutture di bonifica utilizzati come recapito degli scarichi di competenza

dei Gestori del SII attraverso la realizzazione di opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Ove sia ravvisata la necessità di eseguire opere di somma urgenza o opere per la messa in sicurezza delle reti idriche poste in prossimità o in parallelismo ai corsi d'acqua che il Consorzio non sia in grado di attuare, i Gestori, previa autorizzazione del Consorzio, possono provvedervi in proprio. In tale ipotesi, il Consorzio si impegna a ristorare le somme spese dai Gestori debitamente rendicontate, anche mediante compensazione sul corrispettivo dovuto in forza della presente convenzione.

Articolo 3 Durata

1. La presente Convenzione ha una durata correlata al periodo regolatorio ARERA che va dal 2020 al 2023. Pertanto la presente Convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2020 ed ha durata sino al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti per la medesima durata del successivo periodo regolatorio fatto salvo in ogni caso l'adeguamento dei presenti criteri di quantificazione del corrispettivo a carico dei Gestori a quanto eventualmente sarà determinato dall'ARERA o da altra autorità competente e/o dalla stessa ARERA riconosciuto quale componente di voce di costo della tariffa del Servizio Idrico Integrato così come stabilito dall'art. 6 comma 9 della L.R. 13/2013.

Articolo 4 Attività di gestione

1. La gestione dei sistemi di bonifica è eseguita con riferimento alla tipologia di azioni ed agli standard quali-quantitativi indicati nel Piano di Classifica degli immobili.
2. Sulla base del Piano di Classifica previsto dall'art. 16 della L.R. 13/2013, il Piano degli Interventi (PdI) determina il beneficio che i gestori traggono dall'utilizzo dei recapiti e dalle attività di gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle opere di bonifica, conformemente ai criteri previsti dalla legge per garantire la corretta ed equa ripartizione dei costi sostenuti dal Consorzio. Il Piano di Riparto della Spesa (PdR) costituisce invece il documento con il quale il Consorzio ripartisce le spese previste in proporzione al beneficio ottenuto quantificando il corrispettivo a carico dei Gestori.
3. Il Piano degli Interventi (PdI) ed il Piano di Riparto (PdR) di cui al precedente comma 2 del presente articolo sono predisposti dal Consorzio in contraddittorio con i singoli gestori. I soggetti gestori si riservano la facoltà di proporre interventi. In tal caso il Consorzio si obbliga ad inserirli nel Piano degli Interventi, nella misura del 50% in termini monetari ovvero nella misura del 50% del corrispettivo da determinarsi come indicato al successivo art. 5. In caso di mancato accordo, le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere bonariamente e celermente la controversia e qualora non sia raggiunto un accordo, la controversia è deferita d'intesa con le Autorità d'Ambito.
4. I documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati contestualmente ai nuovi periodi regolatori tariffari e devono tenere conto della segnalazione da parte dei Gestori delle criticità riscontrate e degli interventi da eseguirsi.
5. Se non sussiste corrispondenza tra il comprensorio consortile utilizzato per i centri di costo e la suddivisione dei comprensori d'ambito (ATO) gli importi indicati nei Piani di Riparto vengono suddivisi tra i vari Gestori appartenenti al medesimo ATO sulla base dei volumi idropotabili medi fatturati agli utenti finali.
6. Il Piano di Riparto prevede che il rapporto di contribuzione possa variare negli anni, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6, comma 3, conseguentemente all'approvazione del nuovo testo del Piano stesso ad opera della Regione Marche. Se tale rapporto dovesse essere rivisitato per opportune motivazioni, il Consorzio dovrà confrontarsi con il Gestore. Ad ogni modo, il rapporto di contribuzione verrà utilizzato solo in fase di preventivo in quanto i costi stimati all'inizio del presente periodo regolatorio ed eventualmente dei successivi, sono da intendersi esclusivamente quali preventivi di spesa, in quanto oggetto di rendicontazione a consuntivo come meglio delineato al successivo art. 5.

Articolo 5 Rendicontazione

1. Il corrispettivo annuo non può essere predeterminato in misura fissa in quanto il riconoscimento in tariffa, secondo le indicazioni dell' ARERA, è vincolato all'accertamento che l'importo dello stesso sia correlato all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela della risorsa idrica. Pertanto, il Consorzio al 31 marzo dell'anno successivo, dovrà rendicontare, suddiviso per Ambito e singolo Gestore, le azioni intraprese e le spese sostenute al 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai Comuni gestiti da ciascun Gestore nel proprio ambito territoriale secondo modalità e criteri univoci per tutto il territorio regionale. Per l'anno 2020 la rendicontazione dovrà essere effettuata entro dicembre 2021 mentre per l'anno 2021, la rendicontazione potrà essere effettuata entro il mese di marzo 2022, data coincidente con l'adeguamento tariffario ad opera delle Autorità d'Ambito. Le rendicontazioni saranno viste dal revisore dei conti del Consorzio, nominato dalla Regione Marche.
2. Il Consorzio nella predisposizione della rendicontazione delle proprie attività dovrà predisporre specifici conteggi dei costi sostenuti, anche con riferimento al prezzario regionale, e riportare le caratteristiche di ogni singolo intervento come indicato al successivo art. 9, nonché il sistema di ripartizione utilizzato nel caso insistano scarichi anche di altri soggetti (privati) nel medesimo recapito oggetto di opere o attività di bonifica.
3. Saranno riconosciuti al Consorzio esclusivamente i costi rendicontati. In caso di rendicontazione di somme inferiori a quelle versate verranno proporzionalmente decurtati i corrispettivi a Carico di Ciascun Gestore.

Articolo 6 Modalità di versamento del corrispettivo

1. Il Gestore verserà il corrispettivo per ogni anno di durata della Convenzione nel seguente modo:
 - entro il 30 giugno dell'anno "t" una quota a titolo di acconto pari al 60% del corrispettivo spettante, calcolato ai sensi dei documenti sopra richiamati;
 - entro il 30 giugno dell'anno t+1, il conguaglio del corrispettivo dovuto dal singolo Gestore così come risultante dal consuntivo (t) suddiviso per singolo AATO.
2. Il corrispettivo sarà pagato dal Gestore a fronte di emissione da parte del Consorzio di fattura relativa all'ammontare da corrispondere a titolo di acconto e, successivamente, di conguaglio.
3. I corrispettivi annui massimi previsti per ciascun Gestore a fronte delle prestazioni di cui alla presente convenzione sono i seguenti:
 - Viva Servizi spa: €
 - Acquambiente Marche srl: €
 - Marche Multiservizi spa: €
 - ASET spa: €
 - CIIP Cicli Integrati Impianti Primari spa: €
 - TENNACOLA spa: €
 - ASTEA spa: €
 - APM Azienda Pluriservizi Macerata spa: €
 - ASSM Azienda Specializzata Settore Multiservizi spa: €
 - ATAC Civitanova Spa: €
 - A.S.SEM. - Azienda San Severino Marche Spa: €

Articolo 7

Riconoscimento del corrispettivo in tariffa

1. Il servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 è un servizio a rete a rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e della sostenibilità. Il corrispettivo rientra nelle previsioni e definizioni di cui all'art. 1.1. lett. g. del D.M. 24.02.2015 n. 39 e regolato, sotto il profilo tariffario, con apposita deliberazione ARERA relativa al periodo regolatorio di riferimento.
2. I Gestori, per quanto di propria competenza, si impegnano, ove non avvenuto, a richiedere il riconoscimento in tariffa del corrispettivo dovuto agli Enti di Governo d'ambito competenti per tutta la durata della presente Convenzione.
3. Nel caso di mancato riconoscimento in tariffa del corrispettivo determinato sulla base della presente convenzione da parte dell'ARERA, i Gestori sono liberati dagli obblighi della presente convenzione, la quale si risolverà automaticamente ed il Consorzio si impegna a restituire quanto eventualmente percepito a tale titolo.

Articolo 8

Qualità e quantità delle acque scaricate

1. Gli scarichi che si immettono nei canali artificiali e nei corsi d'acqua naturali di competenza del Consorzio devono essere in linea con quanto previsto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., nel Piano Regionale di Tutela delle Acque e ss.mm., nei tempi e nei modi previsti dai Piani d'Ambito di ciascun Ente di Governo d'Ambito competente.
2. Il soggetto Gestore del servizio idrico integrato si impegna a mantenere inalterate le condizioni attuali di attuazione del sistema di bonifica per la raccolta, l'allontanamento e il collettamento delle acque.

Articolo 9

Informazioni e controllo

1. Il Consorzio è tenuto a fornire ai Gestori del SII, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività di manutenzione effettuate sui corsi d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate. Per gli interventi verrà redatto dal Consorzio un Report annuale che dovrà contenere:
 - L'elenco degli interventi realizzati a favore di ciascun Gestore suddivisi per categorie di lavori e prestazioni (es. pulizia degli alvei, ripristino di argini, protezione degli argini) nel quale saranno riportati: la tipologia dell'opera, il luogo e la data di esecuzione, l'esecutore, il costo sostenuto, comprensivo eventualmente dei costi di progettazione, direzione, appalto, ecc.
 - Verranno evidenziate le criticità più importanti presenti nei canali e corsi d'acqua del territorio di competenza e le linee d'intervento per l'anno successivo, recependo, per quanto possibile e comunque nei limiti di cui all'art. 4, le richieste ed indicazioni del singolo Gestore del SII.
2. Il Consorzio dovrà garantire in prossimità dei canali e corsi d'acqua di propria competenza, il mantenimento della visibilità ed accessibilità degli scolmatori, l'accesso alle aree di pertinenza dei fossi, ecc., secondo quanto richiesto per la garanzia delle attività di controllo di competenza dei Gestori e delle Autorità competenti.

Articolo 10

Garanzie

1. Il Consorzio terrà indenne i Gestori del SII da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente Convenzione.
2. I Gestori del SII terranno indenni il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente Convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse.

3. I Gestori del SII garantiscono la solidità e la stabilità dei propri manufatti, provvedendo in caso di cedimenti al ripristino del manufatto stesso e dei danni provocati; gli oneri suddetti saranno a carico del Consorzio nel caso in cui il cedimento dipenda dall'argine del fiume e/o dall'erosione provocata dallo scorrimento delle acque nel canale o nel corso d'acqua.
4. Il Consorzio, in forza del corrispettivo che i Gestori del SII si impegnano a pagare con la presente Convenzione, si impegna ad effettuare gli interventi necessari a garantire il buono stato di mantenimento degli argini.
5. La presentazione di eventuali giustificazioni non fanno venire meno l'obbligo delle Parti di garantire la continuità degli impegni assunti.

Articolo 11 Foro competente

1. Le Parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione. In caso di esito negativo, le Parti concordano che, ad eccezione dei casi di incompetenza inderogabile stabiliti dalla legge, la competenza esclusiva relativa a qualunque controversia insorta in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità della presente Convenzione, è devoluta al Foro Ordinario competente territorialmente in relazione alla sede legale del Gestore.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto.

Articolo 12 Recesso

1. E' escluso il recesso dalla presente convenzione, durante la durata del periodo regolatorio, salvo intervengano eventuali modifiche della disciplina di settore determinate da norme imperative nazionali, regionali o regolamentari.

Articolo 13 Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali di registrazione della presente Convenzione sono a carico del richiedente.
2. Il corrispettivo dovuto dal gestore si intende al lordo dell'aliquota di tempo in tempo applicabile dell'imposta sul valore aggiunta dovuta in relazione alla natura corrispettiva del servizio prestato. Il Consorzio determina l'aliquota applicabile.

Articolo 14 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia.

Letto approvato e sottoscritto

In fede

Consorzio di Bonifica della Regione Marche – il Presidente